



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

Reg. scritt. priv. n. del

COMUNE DI BELLUNO

PROVINCIA DI BELLUNO

CONTRATTO D'APPALTO

PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”–

Intervento di “*Riqualficazione stadio polisportivo di Belluno*” - Interventi finanziati

dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP I37H21001330001.

Fornitura e installazione segnaletica vie d'esodo - C.I.G. BC70574343

PREMESSO CHE

- oggetto del presente contratto è la “*Fornitura e installazione segnaletica vie d'esodo*” nell'ambito della riqualificazione dello stadio polisportivo del Comune di Belluno;
- l'intervento in oggetto, beneficiario del contributo previsto dall'art. 1 co. 42 e ss. della Legge 160/2019 e destinato agli Enti Locali in forza al DPCM del 21 gennaio 2021, è confluito, con D.L. del 6 novembre 2001, n. 152, nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è finanziato con decreto interministeriale Interno-AARR del 4 aprile 2022;
- il Comune di Belluno in data 05/05/2022 ha trasmesso l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno, sottoscritto dal Sindaco in data 04/05/2022, e successivo atto di aggiornamento sottoscritto dal Sindaco del Comune di Belluno in data 19/05/2025, entrambi trasmessi tramite portale telematico della finanza locale;
- ai lavori in oggetto si applica la disciplina vigente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture Codice dei Contratti D.lgs 36/2023; si applica altresì la disciplina specifica a valere sulle risorse PNRR contenute nel D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, nel D.L. n.



13/2023, convertito con modificazioni, dalla legge n. 41/2023 nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- in data è pervenuta l'offerta della sotto citata ditta tramite la piattaforma Appalti&Contratti di Maggioli S.p.A ;
- con determinazione dirigenziale n. del è stato determinato di affidare la fornitura e installazione sopra citata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, per l'importo di € per fornitura e installazione + Iva 22% € per un totale complessivo di €;
- con la stessa determinazione è stata inoltre dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi e deciso di stipulare il contratto per scrittura privata;
- la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione (art. 55 d.lgs. 36/2023);
- i servizi in oggetto sono afferenti ad investimenti pubblici finanziati *in parte* con le risorse previste dal PNRR e si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 in materia di *“Pari Opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”*;
- l'intervento dovrà obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»”* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e in particolare l'articolo 17;
- la Ditta assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili



agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;

- la Ditta è in regola con il pagamento dei contributi, premi e accessori all'INAIL, all'INPS, e alla Cassa Edile come attestato dal documento unico di regolarità contributiva on line, n. protocollo del valido fino al

- che ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs 6.09.2011, n. 159 e ss.mm. la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i € 150.000,00;

volendosi ora addivenire alla stipulazione del presente contratto per regolare l'esecuzione dei servizi in oggetto traducendo in atto formale i termini dell'appalto e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i Signori:

1) ing. Piergiorgio Tonon , nella espressa ed unica qualità di coordinatore d'Ambito Tecnico e Governo del Territorio del **Comune di Belluno** (codice fiscale e partita I.V.A.: 00132550252) , in rappresentanza di tale Ente ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs 267/2000 e ss. mm., e del decreto del Sindaco n. 3 del 30/03/2026, il quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del Comune di Belluno stesso, di seguito anche indicato anche come "Comune"

2), (C.F.:), nella espressa ed unica qualità di rappresentante legale della ditta (C.F.: e P.I.:) con sede legale in, di seguito indicata come "Ditta";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse



1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono funzionali all'interpretazione della corretta volontà delle parti.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida in appalto i servizi alla Ditta,
come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei servizi di *“Fornitura e installazione segnaletica vie d'esodo”*.

2. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le opere e le provviste inerenti l'appalto alle condizioni sotto indicate come da offerta economica presentata dalla Ditta tramite la piattaforma Appalti&Contratti di Maggioli S.p.A. e come da indicazioni operative che saranno impartite dalla Committenza.

3. I documenti citati nel presente articolo sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 – Condizioni

1. La Ditta conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, nonché di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto.

2. La Ditta non potrà pertanto eccepire la mancata conoscenza di elementi tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

Art. 4 – Importo dei lavori

1. L'importo dei lavori assunti dalla Ditta è stabilito per l'importo di € per fornitura e installazione + Iva 22% € per un totale complessivo di €

Art. 5 – Termine di esecuzione



1. La consegna dei lavori è stata effettuata in data
2. Il tempo utile per dare ultimati i lavori è 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi. Eventuali proroghe motivate potranno essere richieste dall'Impresa e concesse a insindacabile giudizio della Committenza.
3. La Ditta non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. In considerazione del finanziamento PNRR è fondamentale rispettare la stringente tempistica di conclusione dell'intervento. L'aggiudicatario che per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto di dette tempistiche e delle scadenze sopra indicate, sarà chiamato a rispondere del danno subito dall'Ente in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo.
5. L'esecuzione dell'appalto è soggetto ai controlli stabiliti dalla vigente normativa, tra i quali:
 - a) controlli di tipo organizzativo (verifica delle procedure e della corretta organizzazione del cantiere);
 - b) controlli di qualità (verifica delle forniture e della qualità dei lavori);
 - c) controlli di sicurezza (rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);
 - d) controlli e verifiche specifiche del PNRR.

Art. 6 - Penali per i ritardi – Premio di accelerazione

1. L'appaltatore sarà soggetto ad una penale giornaliera dell'1,0 x 1000 (uno virgola zero per mille) per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per l'ultimazione dei lavori.



2. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 20% (venti per cento), ai sensi dell'art. 50 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure previste dall'art. 122 commi 3 e 4 del d.lgs 36/2023 per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

3. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattuale ancora dovuto dal Comune alla ditta in occasione del pagamento previsto dallo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale.

4. Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, laddove l'ultimazione dell'appalto avvenga in anticipo rispetto ai tempi di esecuzione suindicati, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'entità del suddetto premio viene determinata nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale determinato sulla base dei medesimi criteri stabiliti per il calcolo della penale, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021. La corresponsione del premio così come sopra calcolato avverrà solo nei limiti delle risorse disponibili, utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 7 – Pagamenti

1. Il pagamento alla Ditta sarà corrisposto un'unica rata ad ultimazione lavori secondo quanto risultante dagli atti contabili disciplinati dall'articolo 12, comma 1, dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

2. Il pagamento del corrispettivo di cui sopra dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla



data di presentazione della relativa fattura elettronica, previa acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva di cui sopra. Il Codice Univoco per l'invio della fattura elettronica, risulta essere: UFANOX. La fattura dovrà, inoltre, riportare i dati della determinazione di affidamento dei lavori, estremi identificativi del contratto e i relativi numeri di C.I.G. e C.U.P. nonché il titolo del progetto, la linea di finanziamento e la dicitura "intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" pena la non accettazione della fattura.

Art. 8 – Obblighi della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Ditta dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, legge 13.08.2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, è obbligata a registrare su propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante C.U.P. I37H21001330001 e C.I.G. BC70574343 ed il codice univoco UFANOX; restano esclusi da tale obbligo i pagamenti del succitato art. 3, comma 3. legge 13.08.2010, n. 136 fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune aventi come ragione il presente contratto verranno pertanto effettuati mediante mandati di pagamenti emessi con accredito sul seguente conto corrente:, IBAN, sul quale possono operare in nome e per conto della ditta i sigg.:

Art. 9 – Obbligazioni

1. La ditta si obbliga:

a) a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti



proprietari e nella struttura della ditta, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

b) a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile se la ditta aggiudicataria è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva.

2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, la Ditta si obbliga ad applicare e a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Veneto durante lo svolgimento dei lavori. La Ditta si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Subappalto

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e delle altre disposizioni di legge in materia.

2. Ai fini dell'art. 119 del d.lgs n. 36/2023, si dà atto che la Ditta ha dichiarato di voler/di non voler subappaltare le opere:

3. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)



2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

4. Trovano applicazione anche per il subappaltatore le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 47 *“Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”*, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

5. Gli articoli relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, al rispetto delle clausole antipantouflage e del Codice di Comportamento del presente contratto devono essere obbligatoriamente riportati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 12 – Obblighi di cui all'art. 47 DL 77/2021 convertito in L.108/2021

Si dà atto che l'Appaltatore non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 198/2006, in quanto occupa meno di 50 dipendenti e che questa è stata acquisita agli atti del Comune.

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, l'operatore economico che occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della



formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere di parità. La violazione di tale obbligo determina, oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo comma 4, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 47, comma 6, D.L. 77/2021).

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 3-*bis* del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, l'operatore economico che occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68, oltre a una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, l'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile.

4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 l'Ente applica la penale pari allo 0,7 per mille con le modalità specificate nella determinazione dirigenziale



n. 217 del 22.03.2023 i cui contenuti si intendono qui richiamati integralmente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.

5. Si richiamano tutte le dichiarazioni e gli impegni assunti dall'operatore in sede di offerta, in ottemperanza alle disposizioni per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, di cui all'art. 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" del D.L. n.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021.

6. L'ottemperanza agli adempimenti ed obblighi correlati alla citata normativa costituirà oggetto di specifico controllo in fase di verifica di conformità dell'esecuzione del contratto, con eventuale applicazione delle relative penali, come specificato nella determinazione dirigenziale n. 217 del 22.03.2023 i cui contenuti si intendono qui richiamati integralmente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.13 - Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere

1. La Ditta è tenuta ad assicurare che, nell'esecuzione di tutti i lavori, vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

2. La Ditta rimane inoltre obbligata a osservare e fare osservare ai dipendenti impiegati tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro in genere, con particolare riferimento al d. Lgs 09.04.2008, n. 81 e ss.mm. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

3. La ditta sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio direttore tecnico di cantiere.



L'aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare al committente, entro 10 giorni prima dell'inizio dei lavori un proprio piano operativo di sicurezza (POS).

Art. 14 – Clausole Antipantouflage e Codice di Comportamento

1. La Ditta dichiara di non versare in alcuna ipotesi di conflitto d'interessi prevista dalla vigente normativa. La Ditta dichiara che gli effettivi titolari della ditta sono: De Gaperi Franco.
2. La Ditta si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento approvato con delibera di giunta comunale del 27/09/2021, n. 177 , come integrato dalla delibera di giunta comunale del 02/02/2023 n. 19, e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune: <https://www.comune.belluno.it>
3. La Ditta si impegna a comunicare per iscritto al Comune ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
4. La Ditta dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.
5. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte dei titolari, dipendenti e collaboratori della Ditta costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ex art.1456 codice civile.

Art. 15 – Garanzia -Assicurazioni

1. Non viene richiesta la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del D.Lgs 36/2023 in ragione della comprovata professionalità e puntualità nell'esecuzione delle lavorazioni e il Comune accetta la polizza di assicurazione generale della Ditta n. rilasciata da



..... in data, e relativa quietanza emessa il, per la copertura di cui all'art. 117 comma 10 del D.Lgs 36/2023.

2. La Ditta resta comunque responsabile nei confronti del Comune ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 codice civile.

Art. 16 – Responsabilità

1. La Ditta è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

2. La presenza *in loco* del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del Comune non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

3. La Ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Comune o da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Comune che le persone che lo rappresentano.

4. Qualora si verificano danni ai lavori provocati da cause di forza maggiore, la Ditta deve farne denuncia al direttore dei lavori entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno. Nel caso in cui il Comune riconosca il ricorrere della fattispecie citata al precedente periodo, lo stesso provvederà ad accollarsi l'onere del 30% (trenta per cento) dell'importo dei danni.

Art. 17 – Risoluzione e recesso

1. Le parti concordano che le seguenti fattispecie sono considerate, per espresso accordo, grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- le fattispecie di cui all'art. 122 commi 3 e 4 del d.lgs 36/2023;
- il mancato rispetto da parte della ditta dell'ordine di servizio;
- il grave ritardo nell'ultimazione dei lavori laddove si superi il 10% (dieci per cento) del



tempo utile di cui all'art.5 del presente contratto;

- la perdita anche di uno solo dei requisiti stabiliti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione;

- l'interruzione non motivata del lavoro;

- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2, comma 3. d.P.R.

16.04.2013, n. 62;

- l'informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92, comma 3. del d.lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d. Lgs 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.;

- la violazione dell'art. 3, comma 9-bis legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.

2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

3. Qualora il Comune si avvalga di tale facoltà, la Ditta incorre nel risarcimento del danno, e si applica l'art. 122 del d. Lgs 36/2023.

Art. 18 – Controversie

1. Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

2. In caso di antinomia tra le condizioni contenute nei documenti di cui all'art. 1 con le disposizioni del presente contratto, prevalgono quelle del presente contratto.

Art. 19 – Domicilio e rappresentanza della “Ditta”



1. Per effetto del presente contratto:

a) il Comune elegge domicilio presso la sede municipale sita in 32100 - Belluno, Piazza

Duomo, n. 1, PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

b) la Ditta elegge domicilio presso la sede legale di, PEC:

Art. 20 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto nessuna esclusa o eccettuata, a eccezione dell'I.V.A., sono a carico della Ditta che dichiara di accettarle. Per l'imposta di bollo si applica l'art. 18, comma 10 del d.lgs 36/2023;

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. Ai fini del presente contratto di appalto, con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito indicato come "GDPR") e del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, si forniscono le seguenti informazioni:

a) i dati personali saranno trattati con e senza l'uso di mezzi elettronici;

b) "titolare" del trattamento dei dati conferiti dal R.T.I. è il Comune di Belluno con sede a Belluno, in piazza Duomo 1 e, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "autorizzati" al trattamento dei dati sono tutti i dipendenti dell'Area Opere Pubbliche e Espropri, il responsabile interno (designato) e il coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio e, per ciò che attiene i mandati di pagamento "autorizzati" al trattamento dei dati sono i dipendenti dell'Area Gestione Contabile e Fiscale, il responsabile interno (designato) e il coordinatore dell'Ambito Risorse e Servizi alla Persona;



c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e per la stipula del presente contratto, e l'eventuale rifiuto comporta la decadenza dall'aggiudicazione;

d) i dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o da soggetti esterni espressamente nominati come responsabili del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti terzi che vi abbiano diritto in ottemperanza a specifiche disposizioni di legge;

e) il Responsabile della protezione dei dati (in sèguito indicato anche come "Data protection officer" o "D.P.O.") pro tempore è il dott. Ivano Pecis, contattabile via e-mail all'indirizzo dpo@comune.belluno.it oppure amministrazione@ip-privacy.it; maggiori dettagli sono consultabili nella sezione privacy del sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <https://www.comune.belluno.it/informativa-privacy>;

f) il periodo di conservazione dei dati raccolti, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR, è determinato, per fini di archiviazione, nel tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Ente e dalle leggi e dai regolamenti in materia;

g) l'interessato può richiedere al responsabile del trattamento o al D.P.O. l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al trattamento;

h) riguardo al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del GDPR può essere presentato reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 ROMA, all'indirizzo e-mail: protocollo@gpdp.it oppure all'indirizzo p.e.c.: protocollo@pec.gpdp.it.

2. Nel caso in cui la Ditta debba trattare dati personali per conto del Comune, alla Ditta viene attribuita la qualità di "Responsabile esterno dei dati personali" con tutti gli obblighi che ne



derivano. A tal proposito viene qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato, il "Regolamento organizzativo sulla protezione dei dati personali - Misure di organizzazione per l'adempimento del Comune alla normativa di cui al Reg. Ue 2016/679 e al D.lgs n. 196/03 e s.m.i." approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 14/10/2019.

La normativa di riferimento e l'informativa sulla privacy inerente il trattamento dei dati da parte dei componenti dell'Area Opere Pubbliche e espropri è consultabile al seguente link: <https://www.comune.belluno.it/informativa-privacy>.

Art. 22 – Variazioni dell'importo contrattuale – Revisione prezzi

1. In relazione alle modifiche contrattuali si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
2. Il prezzo di riferimento utilizzato per la formulazione dell'Elenco Prezzi di progetto del presente appalto è il Prezzo regionale Veneto 2025.
3. In relazione alla revisione prezzi si applica l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.
4. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

Art. 23 – Osservanza di leggi e regolamenti ed altre disposizioni contrattuali

1. Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 trattandosi di intervento PNRR e ss.mm., del d.lgs. 36/2023 e ss.mm., al codice civile, alla normativa sulla contabilità generale dello Stato e al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. lavori pubblici 19.4.2000, n.145 per quanto ancora in vigore le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto, ove non permesso, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.



2. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta.

3. Tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del codice civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Tutte le norme citate nel presente contratto, anche ove non specificato, devono intendersi nel testo vigente e quindi con rinvio dinamico alle stesse.

4. Le parti dichiarano di avere in precedenza presa cognizione di tutti i documenti allegati e citati nel presente contratto.

Art. 24 - Contratto in formato digitale

1. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18 comma 1, del d. lgs. 36/2023 e degli articoli 20 e 21 del d.lgs n. 7.03.2005, n. 82 e ss.mm.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il coordinatore dell'Ambito (ing. Piergiorgio Tonon)

La Ditta (sig.)